

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PIAZZOLE RISERVATE AI TITOLARI DEI MEDESIMI

1. Caratteristiche contrassegno di parcheggio per disabili

1.1 Il contrassegno di parcheggio per disabili, di seguito "contrassegno H", ai sensi dell'art. 188 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) e dell'art. 381 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92), così come risultano dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2012, ha validità su tutto il territorio nazionale ed esposto in originale, in posizione ben visibile all'interno del parabrezza del veicolo/autoveicolo (utilizzato esclusivamente dall'intestatario in qualità di conducente o passeggero), autorizza, qualora necessario, a:

- ✓ sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili;
- ✓ percorrere le zone a traffico limitato, le corsie preferenziali e le aree soggette a particolari restrizioni, per queste ultime compatibilmente con le disposizioni in vigore, previa comunicazione – da effettuare secondo le modalità di seguito indicate – della targa del veicolo al servizio del disabile.

Nella città di Bologna il contrassegno autorizza inoltre a:

- ✓ sostare gratuitamente nelle aree di sosta in superficie a pagamento (cd. strisce blu);
- ✓ sostare nelle aree riservate ai residenti.

Il contrassegno non autorizza a sostare nelle piazzole riservate per il carico/scarico merci dei veicoli muniti di contrassegno DS.

1.2. Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, né esposto in fotocopia. Si rammenta che l'uso improprio del contrassegno, fatte salve eventuali implicazioni di natura penale, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e, in presenza di contrassegni scaduti o il cui titolare sia deceduto, il ritiro del documento originale. In caso di decesso del titolare quindi, poiché il contrassegno non è più valido, deve essere restituito, da parte degli eredi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione.

2. Modalità di rilascio e durata

2.1 Il "contrassegno H", firmato sul retro dal titolare, è rilasciato dall'operatore dell'apposito sportello, insieme all'autorizzazione ai sensi dell'art. 188 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) e dell'art. 381 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92) così come risultano dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2012, a cittadini residenti nel Comune di Bologna che ne facciano richiesta (sull'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/trasporti/>) corredata di certificazione rilasciata dall'U.O. Medicina Legale dell'Azienda USL di Bologna. Il contrassegno ha validità cinque anni. Fatta salva la possibilità di ottenere la certificazione su indicata previa prenotazione dell'apposita visita presso i punti CUP, in ottemperanza all'art. 4 del D.L. n. 5/12 la medesima certificazione è rilasciata, qualora ne sussistano i requisiti, anche nel corso della visita per il riconoscimento dell'invalidità (ex Legge n. 102/99). La certificazione non occorre per ciechi assoluti e "ventesimisti" (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo) per cui è sufficiente la presentazione del certificato di riconoscimento di cecità ex L. n. 382/70.

2.2 Alle persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio e per altre cause patologiche il "contrassegno H", così come previsto dall'art. 381, co. 4 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92) può essere rilasciato a tempo determinato: in tal caso la certificazione medica rilasciata dall'U.O. Medicina Legale dell'Azienda USL di Bologna specifica il presumibile periodo di durata dell'invalidità.

2.3 Ai sensi dell'art. 381, co. 3, del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92), per coloro a cui è stata certificata effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il "contrassegno H" è rinnovato con la presentazione di richiesta sull'apposito modulo (scaricabile dal sito del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/trasporti/>), corredata del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Tale certificazione non occorre per ciechi assoluti e "ventesimisti" (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo), per cui è sufficiente la presentazione del certificato di riconoscimento di cecità ex L. n. 382/70.

2.4 Il titolare di "contrassegno H" rilasciato a tempo determinato che alla scadenza dell'autorizzazione si trovi ancora nelle condizioni previste per il rilascio, per ottenere una nuova autorizzazione dovrà nuovamente sottoporsi a visita dall'U.O. Medicina Legale dell'Azienda USL di Bologna, che determinerà in caso positivo la durata del nuovo permesso.

2.5 Per la richiesta di rilascio o rinnovo occorre inoltre presentare:

- documento di identità valido dell'avente diritto ed eventualmente del delegato e due fotografie formato tessera recenti ed uguali;
- solo per i rinnovi/duplicati: contrassegno in scadenza (in originale) o, in caso di furto o smarrimento, la denuncia presentata dal titolare ad un Organo di Polizia nella quale sia indicato espressamente il numero del contrassegno. In caso di distruzione la circostanza potrà essere autocertificata.

2.6 Con atto del direttore del Settore Mobilità Sostenibile, sentita la Commissione Autorizzazione e Permessi in materia di Mobilità, sono fissate le modalità per il controllo a campione, in una percentuale indicativa del 5% dei contrassegni rilasciati.

3. Annullamento dei "contrassegni H" per invalidità temporanea, rinnovati prima del 15/01/12

3.1 A causa di una lettura non attuale del Codice della Strada fino al 14/01/12 i "contrassegni H" temporanei sono stati rinnovati a seguito della presentazione della certificazione del medico curante che attestasse il persistere delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio". A seguito di un'attenta verifica delle norme, a far data dal 15/01/12 in attuazione dell'art. 381, comma 4 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92), così come modificato dal D.P.R. N. 610/96, il titolare di "contrassegno H" rilasciato per invalidità temporanea che, alla scadenza, presenti ancora gravi difficoltà di deambulazione, per ottenerlo nuovamente deve sottoporsi a visita all'U.O. Medicina Legale dell'Azienda USL di Bologna, competente a certificare parere favorevole al rilascio e indicazione della durata.

Al fine di sanare il vizio di legge alla base del rinnovo di "contrassegni H" temporanei, progressivamente ed a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, i "contrassegni H" temporanei rinnovati (fino al 14/01/12) saranno annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico (così come previsto dall'art. 21-nonies della L. 241/90), previo avvio del procedimento di annullamento che sarà spedito ai

titolari di tali contrassegni. Tale atto di avvio del procedimento fisserà un termine, ritenuto ragionevole per la tutela degli interessi dei destinatari e comunque non inferiore a 45 giorni, che consentirà la prenotazione in tempo utile della visita presso l'U.O. Medicina Legale dell'Azienda USL di Bologna. In mancanza di attivazione da parte dell'interessato il contrassegno sarà annullato.

3.2 Il direttore del Settore Mobilità Sostenibile comunica periodicamente l'elenco dei contrassegni annullati d'ufficio, con le modalità e secondo le limitazioni previste dalla normativa sulla tutela della privacy.

4. Targhe di veicoli al servizio del disabile (collegate al "contrassegno H")

4.1 Per circolare, qualora strettamente necessario, nelle zone a traffico limitato e nelle corsie preferenziali, le persone con disabilità munite di "contrassegno H" devono comunicare preventivamente le targhe dei veicoli utilizzati ai fini dell'inserimento nella lista degli autorizzati al passaggio dai varchi telecontrollati. Con apposito provvedimento del direttore del Settore Mobilità Sostenibile, sentita la Polizia Municipale, sarà determinata, tenuto conto dei vincoli di carattere organizzativo, l'esatta tempistica a partire dalla quale sarà possibile collegare al massimo due targhe al "contrassegno H" rilasciato a cittadini residenti nel Comune di Bologna (da indicare compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/trasporti/>) che saranno inserite nella lista degli autorizzati per il periodo di validità del contrassegno. In fase di rilascio del contrassegno sarà attribuito un codice PIN, da conservare con cura insieme al contrassegno ed utilizzare al fine di eventuali modifiche delle targhe del veicolo al servizio del disabile.

4.2 Il medesimo provvedimento di cui al punto 4.1 determina la data per l'applicazione della restrizione sopra indicata (possibilità di collegare al massimo due targhe al "contrassegno H" rilasciato a cittadini residenti nel Comune di Bologna) anche per i contrassegni esistenti. Ai cittadini residenti a Bologna titolari di "contrassegno H" rilasciato prima della data indicata al punto 4. 1 e che abbiano più di due targhe collegate al loro contrassegno sarà inviata comunicazione di avvio del procedimento per il collegamento di due sole targhe, da effettuare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di attivazione da parte dell'interessato il procedimento sarà concluso, con la cessazione d'ufficio delle targhe diverse dalle due indicate nella comunicazione inviata.

4.3 Per sostituire una delle due targhe collegate in maniera permanente al "contrassegno H" (ossia inserirla nella lista degli autorizzati per il periodo di validità del contrassegno) è possibile utilizzare una delle diverse modalità a disposizione: sportello, fax o posta elettronica certificata compilando l'apposito modulo (scaricabile dal sito del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/trasporti/>), specificando che si tratta di modifica permanente.

Sono consentite al massimo 12 modifiche l'anno delle targhe permanenti.

Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, la comunicazione potrà essere inviata con le medesime modalità entro le 48 ore successive all'avvenuto passaggio, specificando la data del passaggio.

4.4 Per esigenze saltuarie di utilizzo di un veicolo diverso da quelli (massimo due) collegati al "contrassegno H" di cui siano titolari cittadini residenti a Bologna, è possibile aggiungere una targa dalla validità giornaliera: dalle ore 0 alle ore 24 del giorno in cui viene richiesta.

Sono consentiti al massimo 50 inserimenti l'anno di targhe aggiuntive alle due permanenti.

La targa con validità giornaliera può essere inserita utilizzando una delle diverse modalità a disposizione:

- a. tramite sportello o fax, compilando l'apposito modulo (scaricabile dal sito del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/trasporti/>);
- b. tramite sms, esclusivamente entro e non oltre le ore 23 del giorno di transito del veicolo, indicando la targa da inserire ed il codice PIN abbinato al "contrassegno H". Ai fini della determinazione del giorno di validità si considera l'ora di ricezione della comunicazione di modifica;
- c. tramite web indicando la targa da inserire ed il codice PIN abbinato al "contrassegno H";

Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, la comunicazione potrà essere inviata via fax, web, oppure presentata allo sportello, entro le 48 ore successive all'avvenuto passaggio, specificando la data del passaggio.

4.5 Per i cittadini non residenti a Bologna, titolari di "contrassegno H", come meglio precisato al punto 4.6 si applicano modalità di comunicazione della targa da collegare al contrassegno che tengono conto dell'estemporaneità dell'uso, intrinseca del fatto di essere residenti altrove. E' prevista una regolamentazione particolare:

- a. per i residenti dei Comuni della Provincia di Bologna, ma per imprescindibili esigenze organizzative tale disciplina è applicabile solo previo accordo tra il Comune di residenza ed il Comune di Bologna (si veda il punto 4.7);
- b. per i residenti dei Comuni con più di 50.000 abitanti che abbiano sottoscritto l'accordo sperimentale (ex art. 15 L. 241/90 e s.m.) con il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione della banca dati regionale dei contrassegni invalidi: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì e Cesena (si veda il punto 4.8).

4.6 I cittadini non residenti a Bologna titolari di "contrassegno H", dalla data del provvedimento di cui al punto 4.1 possono collegare una sola targa al "contrassegno H", che rimarrà inserita per la durata di 48 ore (dalle ore 0 alle ore 24 del giorno successivo), da indicare compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/trasporti/>).

La comunicazione della targa potrà essere effettuata esclusivamente tramite sportello, fax o posta elettronica certificata.

Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, la comunicazione potrà essere inviata con le medesime modalità entro le 48 ore successive all'avvenuto passaggio, specificando la data del passaggio.

Vista la generalità dei destinatari, gli aventi diritto saranno informati nella forma dei pubblici avvisi e pertanto tramite stampa e segnaletica, anche a messaggio variabile, in prossimità dei varchi, della cessazione d'ufficio delle targhe comunicate ai fini di accesso occasionale alla ZTL.

4.7 I Comuni della Provincia di Bologna che abbiano sottoscritto l'accordo per l'accreditamento delle targhe sono abilitati ad inserire le targhe dei cittadini residenti titolari di "contrassegno H" che abbiano necessità di recarsi abitualmente nella Zona a Traffico Limitato bolognese. In tal caso il Comune di residenza è autorizzato ad inserire le targhe del titolare di "contrassegno H" nella lista degli autorizzati per il periodo di validità del contrassegno e ad attribuire un codice PIN (del tutto analogo a quello che il Comune di Bologna rilascia ai propri residenti), che il titolare del contrassegno dovrà conservare con cura per utilizzarlo al fine di eventuali modifiche della targa del veicolo al servizio del disabile, secondo le modalità fissate al comma

4.4, fatto salvo che le comunicazioni via fax o sportello dovranno essere presentate al Comune di residenza.

Il Comune della Provincia di Bologna che sottoscriva l'accordo per l'accreditamento delle targhe è tenuto conseguentemente a mantenere aggiornati i dati relativi alla validità (decadenza requisiti, decesso o trasferimento in altro comune) dei "contrassegni H" intestati a cittadini residenti che abbiano necessità di recarsi abitualmente nella Zona a Traffico Limitato bolognese.

4.8 I Comuni con più di 50.000 abitanti che abbiano sottoscritto l'accordo sperimentale (ex art. 15 L. 241/90 e s.m.) con il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione e manutenzione della banca dati informatica regionale dei contrassegni invalidi: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì e Cesena, condividono con il Comune di Bologna i dati riferiti alla titolarità, validità e scadenza dei contrassegni rilasciati ai propri residenti. Ogni Comune è impegnato a gestire e mantenere aggiornata la propria banca dati, condividendone parte con le altre amministrazioni firmatarie dell'accordo, acquisendo e trasmettendo i dati memorizzati (incluse le targhe collegate ai "contrassegni H"). Pertanto dalla data del provvedimento di cui al punto 4.1 i cittadini residenti nei predetti Comuni titolari di "contrassegno H":

- a. nel caso in cui abbiano comunicato preventivamente al Comune di residenza le targhe dei veicoli utilizzati ai fini dell'inserimento nella lista degli autorizzati al passaggio dai varchi telecontrollati, per circolare nelle zone a traffico limitato e nelle corsie preferenziali di Bologna non devono effettuare ulteriori comunicazioni al Comune di Bologna;
- b. nel caso di utilizzo di un veicolo diverso da quelli già indicati al Comune di residenza (e quindi inseriti nella banca dati informatica regionale) possono comunicare una sola targa, da collegare al "contrassegno H", che rimarrà inserita per la durata di 48 ore (dalle ore 0 alle ore 24 del giorno successivo), da indicare compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/trasporti/>). La comunicazione della targa potrà essere effettuata esclusivamente tramite sportello, fax o posta elettronica certificata.

Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, la comunicazione potrà essere inviata (sempre corredata della medesima documentazione sopra indicata) via fax o posta elettronica certificata, oppure presentata allo sportello, entro le 48 ore successive all'avvenuto passaggio, specificando la data del passaggio.

5. SANZIONI

5.1 L'uso del contrassegno non più in corso di validità per il decesso del titolare o altre cause comporta il ritiro del documento originale. In altre circostanze genericamente rientranti nell'uso improprio, fatte salve eventuali conseguenze di natura penale, si procederà con le sanzioni amministrative previste dall'art. 188 del C.d.S. In caso di violazioni ritenute di particolare rilevanza o in caso di reiterazione, si procederà (su proposta della Polizia Municipale) alla cancellazione temporanea delle targhe dei veicoli incorsi nelle violazioni, dalla banca dati degli autorizzati.

5.2 Le presenti disposizioni sono rese note con i mezzi ritenuti opportuni dal Comune e dalla data del provvedimento di cui al punto 4.1, il passaggio ai varchi di un veicolo non per il quale non si sia provveduto alla comunicazione (entro le 48 ore successive al passaggio) sarà sanzionato.

5.3 In caso di errore nella comunicazione della targa, qualora l'errore sia riscontrato prima della notifica della sanzione, e consista nella errata indicazione o nell'inversione di massimo 2 caratteri o di 2 numeri, non si provvederà alla redazione del verbale qualora il titolare del "contrassegno H", entro 4 giorni solari dall'errore, inoltri richiesta scritta (anche via fax) riportante i dati del richiedente ed il numero di targa oggetto dell'errore. Alla richiesta, da presentare allo sportello preposto al rilascio dei contrassegni, deve essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente e del "contrassegno H".

5.4 In caso di errore nella comunicazione della targa, qualora l'errore sia riscontrato successivamente alla notifica della sanzione, è necessario rivolgersi al Comando di Polizia Municipale che provvederà, ricorrendo le circostanze di cui al punto 5.3, a proporre alla locale Prefettura l'annullamento d'ufficio del verbale. In tutte le altre circostanze che abbiano dato luogo ad elevazione di verbale è consentita esclusivamente la presentazione di ricorso agli organi competenti, Prefetto o Giudice di Pace, secondo i termini della vigente normativa.

6. MODIFICHE AI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PIAZZOLE RISERVATE AGLI INVALIDI: DISPOSIZIONI OPERATIVE AGGIORNATE

6.1 Al fine di poter prendere in esame le segnalazioni devono essere in ogni caso soddisfatti i seguenti tre criteri:

- a. che non sia stata realizzata precedentemente una piazzola su segnalazione dello stesso titolare;
- b. che egli non sia in possesso di un'autorimessa privata o condominiale;
- c. che non esista una piazzola in un raggio utile di 50 metri;

6.2 Nelle aree all'interno del piano sosta in cui è stato superato lo standard del 2% (Centro storico, zona A, zona B, zona E, zona F e zona di frangia C) di regola non si istituiscono altre piazzole. Si valutano eccezionalmente i casi in cui, fermi restando i tre criteri sopra elencati, siano compresenti altresì le seguenti condizioni:

- a. il titolare del contrassegno ha la patente di guida speciale in corso di validità;
- b. il titolare del contrassegno è in possesso di veicolo adattato per l'handicap.

6.3 Nelle altre aree del piano sosta in cui lo standard non è stato ancora raggiunto, si può valutare l'istituzione di altre piazzole.

6.4 Nelle aree non comprese nel piano sosta, si può valutare l'istituzione di altre piazzole.

6.5 Nel caso in cui sia esistente una piazzola nel raggio utile di 50 mt, ma questa risulti motivatamente impraticabile per il segnalante, e il segnalante stesso sia in possesso di patente di guida speciale in corso di validità e di veicolo adattato per l'handicap, si verifica, nell'ordine la possibilità:

1. di riposizionare in altro luogo più consono quella esistente, qualora non sia più utilizzata dal segnalante originario ovvero quest'ultimo non sia più individuabile;
2. di istituire una nuova.

Allegato al presente documento il nuovo modulo con le modifiche apportate per la segnalazione dell'esigenza di una nuova piazzola riservata.

